

DETERMINAZIONE N. QASHUHB93 DEL 23/03/2023

**OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020), artt. 32 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa all'affidamento diretto del servizio di pulizie e disinfestazione.**

**CIG: 9733271552**

La Sottoscritta Dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione Human Technopole e munita di idonei poteri per l'adozione della presente determina,

**premessato che**

- l'art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole (di seguito "Fondazione HT") per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni e per la realizzazione - su una parte del sito di Expo Milano 2015 (di seguito il "Sito") - del progetto scientifico e di ricerca "Human Technopole";
- la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici;
- la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I;
- Arexpo S.p.A. (di seguito "Arexpo") è una società istituita con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 31 maggio 2011, n. IX/1789 per, tra l'altro, acquisire e mettere a disposizione di Expo 2015 S.p.A. le aree funzionali alla realizzazione dell'Esposizione Universale registrata per il 2015, nonché valorizzare e riqualificare le aree del Sito dopo la conclusione dell'Expo 2015;

### Visto che

- la Fondazione HT e Arexpo, d'ora innanzi "Parti" hanno stipulato una serie di accordi finalizzati ad assicurare a Fondazione HT la disponibilità di immobili, infrastrutture e spazi all'interno del Sito per l'attuazione del progetto scientifico Human Technopole e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- nell'ambito di tali accordi, le Parti hanno – fra l'altro – convenuto una disciplina temporanea per consentire l'immediata fruizione, da parte di HT, dei servizi e delle altre prestazioni necessarie all'uso e godimento del Comparto HT, nelle more di una successiva e più puntuale regolamentazione convenzionale del medesimo oggetto;
- fra i sopracitati servizi e prestazioni, le Parti distinguono, da un lato, quelli che si riferiscono alle parti comuni del Sito e, dall'altro lato, quelli che si riferiscono alle parti del Sito nella disponibilità esclusiva di HT (i cd. "Servizi Dedicati"), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizie ordinarie e straordinarie cespiti di proprietà od in uso, spazzamento aree di proprietà od in uso, gestione verde di proprietà od in uso, manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica relativa ai manufatti di proprietà od in uso, vigilanza e portierato sui manufatti di proprietà ed uso;
- tra le Parti è stato predisposto uno schema di "Convenzione tra Arexpo S.p.A. e Fondazione Human Technopole per l'eventuale affidamento delle attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliarie ai fini dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi dedicati all'insediamento del progetto di ricerca Human Technopole ed agli edifici di proprietà o in uso a Fondazione Human Technopole all'interno dell'area MIND in Milano";
- con determina n. 3563619 del 22.11.2021, Fondazione HT ha approvato e sottoscritto il suddetto schema di "Convenzione tra Arexpo S.p.A. e Fondazione Human Technopole per l'eventuale affidamento delle attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliarie ai fini dell'acquisizione di lavori, forniture e servizi dedicati all'insediamento del progetto di ricerca Human Technopole ed agli edifici di proprietà o in uso a Fondazione Human



Technopole all'interno dell'area MIND in Milano" e i relativi allegati;

- la Convenzione è stata sottoscritta in data 13.12.2021 con durata decorrente dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga concordata tra le Parti in forma scritta;
- nello schema di Convenzione è previsto che, per i cd. "Servizi Dedicati" non sussiste un obbligo, da parte della Fondazione HT derivante dalla sottoscrizione della già menzionata convenzione;

#### **Considerato che**

- Arexpo, per il servizio di pulizia degli ambienti di proprietà ed uso della Fondazione HT, si avvale dell'operatore economico Boni S.p.A.;
- la scadenza del sopracitato contratto, stipulato da Arexpo nella sua funzione di committenza ausiliaria è prevista per il **31/03/2023**;
- nelle more del perfezionamento dell'adesione alla Convenzione Consip *Facility Management 4 Lotto 15*, attivata in data 16.03.2023, sussiste l'esigenza di garantire la continuità dell'espletamento del servizio;
- in considerazione di quanto sopra esposto, il Dott. Luca Arosio, Head of Campus Development and Facility Management della Fondazione Human Technopole ha espresso, con propria richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l'esigenza di avvalersi di un Servizio di pulizia del building di Palazzo Italia (PITA), del South Pavilion di prossima apertura e degli spazi annessi;
- si rende necessario attivare la procedura di acquisto per l'identificazione del soggetto in grado di poter soddisfare tale esigenza;
- la durata del servizio è richiesta per 6 (sei) mesi a partire dal 01/04/2023;
- il valore stimato dell'appalto è pari a € 134.000,00, oltre IVA;
- tale valore stimato tiene conto dell'importo totale massimo pagabile al fornitore, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto stabiliti, ai sensi dell'art.35, del d.lgs. 50/2016;
- il servizio di cui trattasi, per propria natura, non può essere suddiviso in lotti;



- la somma prevista per l'acquisto del servizio in oggetto rientra nel budget approvato dalla Fondazione Human Technopole;

**ritenuto che**

- depongano ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla natura, all'importo e all'esigenza rappresentata, e che esistano, pertanto, i presupposti per procedere mediante affidamento diretto;

**rilevato che**

- il Decreto Legge n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 in data 31.05.2021) all'art. 1 co. 1 dispone: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;
- il medesimo D.L. n. 76/2020, come innanzi modificato, all'art. 2. prevede *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18"*

*aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;*

**verificato che**

- l'operatore economico Boni S.p.A. è in possesso di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- il medesimo fornitore, ad esito di negoziazione, è risultato disponibile a fornire il servizio di cui trattasi per un importo totale di € 132.183,40 oltre iva e come da seguente tabella:

	Servizio	Canone mensile (€)
a)	servizio di pulizia Palazzo Italia 01.04.2023/30.09.2023	88.500,00
b)	servizio di pulizia South Pavillion 01.05.2023/30.09.2023	21.653,00
c)	Servizio di disinfestazione	22.030,40
	Totale	132.183,40

**dato atto che**

- si possa procedere ad affidare l'appalto al citato operatore economico poiché il servizio fornitura proposto risulta rispondente al fabbisogno ed alle esigenze della Fondazione Human Technopole;
- sussista la rispondenza all'interesse pubblico, in virtù della coerenza dell'affidamento con le attività istituzionali della Fondazione Human Technopole;
- il prezzo offerto dall'operatore economico risulta congruo rispetto al segmento di mercato relativo al presente affidamento;
- è intenzione della Fondazione HT, al fine di agevolare il processo di gestione e

conduzione dei servizi e ottenere un impatto positivo in termini di efficacia, efficienza, dotarsi autonomamente di contatti con il necessario livello di inquadramento in relazione alla struttura della Fondazione HT;

#### **appurato che**

- sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

#### **DETERMINA**

- di autorizzare il seguente affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e degli artt. 32 e 36, del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

**Oggetto:** Servizio di pulizie e disinfestazione;

**Fornitore:** Boni S.p.A;

**Importo:** € 132.183,40, oltre IVA, da compensarsi a misura e calcolato sulla base del valore €/mq presentato dall'operatore in fase di sottomissione offerta, di cui:

- € 88.500,00 da utilizzare come massimale per il servizio di cui alla lettera a) della soprariportata tabella;
- € 21.653,00 da utilizzare come massimale per i servizi di cui alla lettera b), della soprariportata tabella;
- € 22.030,40 da utilizzare come massimale per i servizi di cui alla lettera c), della soprariportata tabella;

**Durata:** la durata del servizio è richiesta per 6 mesi a decorrere dal 01/04/2023, salvo recesso anticipato, senza alcun onere per la Fondazione HT, in caso di adesione ad un accordo quadro e/o convenzione attivata da uno dei soggetti aggregatori abilitati;



- di dare atto che i costi relativi alla sicurezza, e in particolare al rischio di interferenze, sono pari ad € 0;
- di procedere alla richiesta di garanzia definitiva, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di disporre, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali richiesti, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, co. 8, del medesimo Codice, come previsto dall'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 (conv. L. n. 120/2020) e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il seguente 9733271552;
- di dare atto che la Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge è la Dott.ssa Paola Moscatelli.

**Director of Administration**  
**Dott.ssa Alessandra Poggiani**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e  
norme collegate*